

ATTI DELLA SANTA SEDE

SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto di approvazione del Testo Unico delle "Provvidenze a favore della famiglia"*, 8 aprile 2009, «AAS», 101 (2009) 384-396.*

IL Santo Padre Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 6 Aprile 2009, ha approvato l'unito Provvedimento che raccoglie in un unico Testo le "Provvidenze a favore della famiglia" approvate con Rescripta ex Audientia SS.mi del 20 gennaio 1994, 2 giugno 1999 e 28 aprile 2004, revisionate ed ampliate.

Il Santo Padre ha altresì disposto che il suddetto Testo Unico delle "Provvidenze a favore della famiglia" entri in vigore il 1° luglio 2009 e sia pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*.

Con l'entrata in vigore del presente Testo Unico si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate.

Città del Vaticano, 8 Aprile 2009.

Tarcisio Card. Bertone, *Segretario di Stato*

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Titolo I. Assegno per nascita e adozione di figli

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le seguenti provvidenze a favore della famiglia sono disposte per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e compresi nell'ambito di applicazione delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare* e a favore dei titolari di pensioni dirette o indirette erogate dal Fondo Pensioni.

Art. 2

Assegno di natalità per un figlio

1. Per la nascita di un figlio, indipendentemente dal reddito, viene corrisposto al dipendente in servizio o al titolare di pensione un assegno di importo

* Vedi alla fine del documento nota di A. M. CAPPELLETTI, *Le provvidenze a favore della famiglia: il Testo Unico del 2009*.

pari a due terzi rispettivamente della retribuzione (stipendio base + ASI + bienni) o della pensione correlate al mese di nascita del bambino.

Art. 3

Assegno di natalità per parto gemellare o plurimo

1. Nel caso di parto gemellare o plurimo l'assegno di cui all'Art. 2 viene moltiplicato per il numero dei figli nati.

Art. 4

Misura dell'assegno di natalità a coniugi dipendenti vaticani

1. Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, l'assegno di cui all'Art. 2 e all'Art. 3 viene corrisposto al coniuge che gode di retribuzione o pensione di importo maggiore.

Art. 5

Assegno per adozione

1. L'assegno di cui ai precedenti articoli è corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni sei.

2. L'importo dell'assegno deve essere correlato al mese del provvedimento di adozione emesso dal Tribunale.

Art. 6

Domanda per l'assegno di natalità e adozione

1. La domanda per l'assegno deve essere corredata del certificato di nascita e di battesimo.

2. In caso di adozione, il certificato di nascita è sostituito dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.

Titolo II. Agevolazioni a tutela della maternità

Le norme del presente Titolo sono integrative delle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti.

Art. 7

Collocamento in aspettativa integrativa per maternità

1. In presenza di gravi complicazioni della gestazione o di altre forme morbose che si presume abbiano conseguenze negative sulla gravidanza, fino a tre mesi prima del parto possono essere concessi ulteriori periodi di collocamento in aspettativa oltre quelli previsti dalle normative sulla maternità.

2. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, esaminata la specifica richiesta della gestante e l'eventuale documentazione clinica prodotta, valuta la necessità e ne stabilisce la durata.

3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Il periodo che intercorre tra la nascita prematura del bambino e la data presunta è da considerarsi, a tutti gli effetti per la genitrice, aspettativa per maternità.

Art. 8

Collocamento in aspettativa in caso di adozione o affidamento

1. Il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia presentato domanda di adozione o di affidamento è disposto a condizione che il bambino non abbia superato al momento della domanda i sei anni di età.
2. Tale aspettativa, della durata di tre mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria del bambino in affidamento preadottivo o in affidamento, come da provvedimento dell'Autorità competente.
3. In caso di adozione internazionale, entrambi i genitori possono usufruire fino a quindici giorni di calendario di permesso retribuito, prorogabili a prudente giudizio del Capo Dicastero, per la permanenza all'estero richiesta dall'adempimento delle pratiche preadottive.

Art. 9

Retribuzione durante l'aspettativa

1. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli articoli 7 e 8 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni.
2. Il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

Art. 10

Permesso parentale

1. In caso di decesso della madre o qualora essa si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino per:
 - separazione o abbandono del tetto coniugale,
 - ricovero ospedaliero,
 - stato invalidante temporaneo o permanente,il padre beneficia della parte residua dell'aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 8 e 9.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta all'Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
3. L'abbandono del tetto coniugale da parte della madre è dichiarato dal padre lavoratore con autocertificazione.
4. Lo stato invalidante temporaneo o permanente è accertato con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 11

Riduzione di orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino

1. Durante il primo anno di vita del bambino la riduzione regolamentare di

due ore giornaliere viene concessa alla dipendente madre, a prescindere dal tipo di allattamento o alternativamente al padre su presentazione all'Amministrazione competente della dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando, negli stessi giorni e per il medesimo motivo, delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

L'orario di servizio ridotto dovrà essere continuativo.

2. In caso di parto gemellare o plurimo, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un' ora.

Art. 12

Permessi per malattia di figli o equiparati

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio o equiparato ai sensi dell'Art. 5, lett. c) delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, hanno diritto, su presentazione di certificato medico:

a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento del terzo anno di età del bambino;

b) a permessi nel limite di cinque giorni di calendario solare all'anno per il bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa.

2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) la retribuzione viene ridotta complessivamente del 75%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a dare alla competente Amministrazione un preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b).

5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Ai fini della fruizione il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

Titolo III. Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili

Art. 13

Definizione di disabilità e inabilità

1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:

a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale;

b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.

2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).

3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.

Art. 14

Collocamento in aspettativa per figli o equiparati disabili

1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle *Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto fino al compimento del terzo anno di età del bambino ad un ulteriore collocamento in aspettativa oltre quelli fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 60%.

Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile.

2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

3. In alternativa all'aspettativa i genitori hanno diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

4. Ai fini della fruizione della presente provvidenza il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

Art. 15

Permessi parentali per familiari disabili

1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Ai fini della fruizione il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

3. La provvidenza di cui al comma 1 è estesa al dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle *Norme per la disciplina della concessione per il nucleo familiare*.

4. Qualora il dipendente assista più disabili in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto, ogni mese, a cinque giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in sei giorni, e a quattro giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, fruibili anche in modo continuativo.

5. Il dipendente con familiari disabili deve essere agevolato nell'orario giornaliero di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 16

Assegno mensile di disabilità

1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare* e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette *Norme*, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;

b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.

Art. 17

Misura dell'assegno di disabilità

1. La misura dell'assegno di disabilità di cui al comma 1 dell'art. 16 è differenziata in relazione allo scaglione di reddito, tempo per tempo, corrispondente a quello previsto per un nucleo familiare di due componenti in base alla Tabella di cui all'art. 2 delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*.

2. L'importo dell'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso all'8° ed al 9° scaglione.

3. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di cento euro.

4. L'assegno spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo pieno.

5. L'assegno decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Amministrazione competente, corredata dai documenti attestanti lo stato di disabilità.

La misura dell'assegno per il primo mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni successivi alla data di presentazione della domanda ed il divisore fisso di trenta.

Le Amministrazioni procedono d'ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

6. L'assegno non viene corrisposto nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione.

Entro trenta giorni il percettore dell'assegno di disabilità deve dare notizia dell'avvenuta variazione con lettera raccomandata/RR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno del mese corrente è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 5.

Art. 18

Oneri e modalità di richiesta

1. L'assegno di disabilità è a carico:

- a) per il dipendente in servizio, dell'Amministrazione di appartenenza;
- b) per il titolare di pensione vaticana, dell'Amministrazione alla quale il dipendente o il dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza.

2. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della domanda di cui all'Art. 17 comma 5 e stabiliscono le certificazioni da allegare.

Titolo IV. Provvidenze per spese scolastiche

Capo I. Iscrizione e frequenza a corsi di studio

Art. 19

Deducibilità delle spese scolastiche

1. Dal reddito complessivo di cui all'Art. 9 delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare* si deducono le seguenti spese documentate sostenute nell'anno per i componenti il nucleo per iscrizione e frequenza a:

- a) asili nido;
- b) scuole dell'infanzia;
- c) corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria;
- d) studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità nel limite massimo della loro durata statutaria.

Capo II. Iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

Art. 20

Contributo per l'iscrizione e la frequenza

1. Ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare è corrisposto un contributo mensile per le spese di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per ciascun figlio.

Art. 21

Domanda e certificazione per la concessione del contributo

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione del contributo e le certificazioni a corredo della medesima.

Art. 22

Misura del contributo

1. Il contributo compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative *Norme*.

Art. 23

Determinazione e rivalutazione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative *Norme*.

Art. 24

Corresponsione del contributo

1. Il contributo è corrisposto mensilmente a decorrere dalla data di iscrizione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia.

Art. 25

Estensione del contributo per centri estivi

1. Il contributo è esteso, con le medesime modalità, per le spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli compresi nella fascia di età da zero a sei anni.

Capo III. Assegno scolastico

Art. 26

Contributo per acquisto di libri di testo

1. All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lett. d).

Art. 27

Misura dell'assegno

1. L'assegno scolastico compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative *Norme*.

Art. 28

Determinazione e rivalutazione dell'assegno

1. L'importo dell'assegno scolastico è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative *Norme*.

Art. 29

Corresponsione dell'assegno

1. L'assegno scolastico è corrisposto agli aventi diritto con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno.

Art. 30

Domanda e certificazione per la concessione dell'assegno

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione dell'assegno scolastico e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 15 settembre di ogni anno.

Titolo v. Disposizioni finali

Art. 31

Esclusione delle provvidenze ai fini della formazione della base imponibile

1. Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 32

Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità

1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.

LE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA:
IL TESTO UNICO DEL 2009

Sommario: I. Osservazioni introduttive circa l'*iter* e la *ratio* del provvedimento, alla luce del sistema delle fonti. II. Il Testo Unico delle provvidenze a favore della famiglia: rilievi preliminari. II.1. L'assegno per nascita ed adozione di figli. II.2. Le agevolazioni a tutela della maternità. II.3. Le agevolazioni in favore dei dipendenti con familiari disabili. II.4. Le provvidenze per spese scolastiche. II.5. Profili applicativi. III. Cenni comparatistici e brevi considerazioni finali.

I. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE CIRCA L'*ITER* E LA *RATIO* DEL
PROVVEDIMENTO, ALLA LUCE DEL SISTEMA DELLE FONTI

COSTANTE si è rivelata nel tempo l'attenzione del magistero pontificio a perseguire la promozione delle prestazioni sociali a tutela della famiglia;¹ in tale scia si pone il Testo Unico delle "Provvidenze a favore

¹ Per quanto riguarda i rapporti tra magistero pontificio e tutela dei diritti di famiglia dal punto di vista delle prestazioni sociali cfr.: GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 14 settembre 1981, n. 19, «AAS» 73 (1981) 577-647; IDEM, Esort. Ap. post-sinodale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, nn. 44, 45, 46, «AAS» 74 (1982) 81-191; IDEM, *Discorso ai partecipanti al Convegno nazionale di pastorale familiare promosso dalla CEI*, 28 aprile 1990, n. 5, «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», 13, 1 (1990), 1053-1057; IDEM, *Messaggio per la celebrazione della xxvii giornata mondiale della pace, Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana*, 1° gennaio 1994, n. 5; IDEM, *Lettera alle famiglie «Gratissimam sane»*, 2 febbraio 1994, n. 17, «AAS» 86 (1994) 868-925; IDEM, *Lettera ai Capi di Stato*, 1994; IDEM, *Lettera alle donne*, 29 giugno 1995, nn. 4 e 8, «AAS» 87 (1995) 803-812; IDEM, Es. Ap. post-sinodale *Pastores gregis*, nn. 52 e 71, «L'Osservatore Romano», 17 ottobre 2003, 6-8; BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, nn. 44 e 57; IDEM, *Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale "Donna e uomo, l'Humanum nella sua interezza"*, 9 febbraio 2008; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, pubblicato per ordine di Giovanni Paolo II (Cost. Ap. *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, «AAS» 86 (1994) 113-118), nn. 1601-1658; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Carta dei diritti della famiglia*, 22 ottobre 1983, preambolo I, artt. 1 b); 2c); 3c); 4 d) f) g); 5 a) b); 9a) b); 10 a) b), «Enchiridion Vaticanum», vol. 9, 538-552 e «L'Osservatore Romano», 25 novembre 1983; IDEM, Conclusioni del Congresso teologico – pastorale "I figli, primavera della famiglia e della società", Roma, 11-13 ottobre 2000, I, A; II, III 2, 3, 4, 6; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2004, Cap. v.

della famiglia” nel contesto del più vasto panorama di tutta la normativa di pertinenza² e nell’orizzonte degli “obblighi e diritti dei fedeli laici” (cann. 224-231 e 1134-1136).³ La preoccupazione per la famiglia delle persone che lavorano *sub umbra Petri*, compresa la relativa remunerazione, si rileva esplicitamente dallo stesso magistero in particolare dal 1982⁴ anche se vi è da rilevare che la Sede Apostolica si è interessata, comunque, nel corso degli anni⁵

² Si ritiene necessario segnalare il panorama delle fonti relative alla tutela della famiglia. Per quanto riguarda il rapporto tra maternità e sicurezza del lavoro: cfr. *Decreto del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, n. LXX, 1° ottobre 2008, «AAS. Supplemento SCV» 79 (2008) 73-96, art. 4.3. In ordine alla tutela della famiglia, in un’ottica di mobilità del rapporto lavorativo: cfr. artt. 25-27 della *Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana* ed artt. 21-22 dell’*Accordo Amministrativo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana*, «AAS» 95 (2003) 830-861. È opportuno ricordare che, per la materia disciplinare, i provvedimenti che prevedono la sospensione della retribuzione consentono, comunque, come si desume nei vari regolamenti del personale, la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e, nel caso di sospensione cautelare, anche di un assegno alimentare. Per la materia relativa al trattamento di pensione e di liquidazione, cfr. il concetto di carico familiare e dunque il vincolo di solidarietà, il trattamento minimo delle pensioni, le pensioni di reversibilità, gli anticipi della liquidazione. Quanto agli altri aspetti che denotano una sensibilità per la famiglia, anche in prospettiva storica, cfr.: PIO XI, *Legge n. III sulla cittadinanza ed il soggiorno*, 7 giugno 1929, «AAS. Supplemento SCV» 1 (1929) 14-21, art. 7, dove emerge come nasca il *beneficet* dell’assegnazione dell’abitazione familiare. Per ciò che concerne l’assistenza sanitaria estesa ai familiari: cfr. *Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria*, 18 ottobre 1995, «Bollettino ULSA» 4 (1996) 119-125, artt. 7-15. Si segnalano, sulla linea di cui sopra, anche i limiti alla prestazione del lavoro straordinario per consentire, tra l’altro, una maggiore dedizione alla cura ed all’ordine della propria famiglia; sul punto cfr. *Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno*, 4 febbraio 1997, «Bollettino ULSA» 6 (1997) 7-10, artt. 5-6. Infine sono degne di considerazione anche le possibilità di usufruire di prestiti, nonché di mutui, previsti dai diversi regolamenti del personale, riconducibili alle provvidenze a favore della famiglia (*Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede*, «Bollettino ULSA» 12 (2004) 79-81). Per le attenzioni alla famiglia nel processo civile e penale cfr. artt. 43, 93 §1.1, 568 §1 c.p.c. ed artt. 7, 583 c.p.p.

Per la ricostruzione della normativa vaticana in materia di tutela della famiglia, cfr: Bollettini ULSA 1-16 (www.vatican.va); J.I. ARRIETA, *Codice di Norme Vaticane*, Venezia 2006; J. OCHOA, D. ANDRÉ GUTIÉRREZ (a cura di), *Leges Ecclesiae Post Codicem Iuris Canonici Editae, Leges Annis 1917-1999 Editae* (Voll. I-IX), Roma 1966-2001; W. SCHULZ (voll. 1-2) e G. CORBELLINI (vol. 3) (a cura di), *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, Roma 1981-2007.

³ Per quanto riguarda la posizione giuridica della famiglia nell’ordinamento canonico cfr. in particolare: J.I. ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia nell’ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 551-560.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera del Sommo Pontefice circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, 20 novembre 1982, «AAS» 75 (1983) 119-125.

⁵ Si segnala il percorso storico inerente alla normativa in materia di famiglia: *Ordinanza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano* (di seguito PCSCV) *con la quale sono definite le norme per la disciplina della concessione degli assegni familiari*, 12 nov. 1959, n. VIII, «AAS. Supplemento SCV» 31 (1959) 29-31; *Decreto della PCSCV con il quale sono definite le norme per la disciplina della concessione degli assegni familiari e delle borse di studio*, 24 ott. 1970, n. LXIV,

della tematica tenendo conto dei bisogni rilevati nella comunità di lavoro.⁶

Appare importante sottolineare il nesso tra il Testo Unico e l'articolo 4 i) della *Legge sulle fonti del diritto*⁷ dello Stato della Città del Vaticano (SCV) in virtù del quale "i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana". Le norme relative alle "Provvidenze per la famiglia" sono collegabili, infatti, al diritto del lavoro vaticano⁸ sia perché hanno il loro punto genetico nel rapporto di lavoro, sia perché vengono gestite dalle Amministrazioni del personale ed anche perché l'aspettativa per maternità e/o paternità sospende per un determinato tempo il suddetto rapporto. Le fonti concernenti la normativa inerente al rapporto di lavoro, compresi tutti gli istituti e prestazioni che riguardano il campo familiare, sono elencate nel «*Motu proprio*»

«AAS.Supplemento SCV» 42 (1970) 37-41; *Decreto della PCSCV con il quale sono definite le norme per il periodo di maternità del personale femminile di ruolo in servizio presso il Governatorato*, 28 feb.1972, n. LXXVII, «AAS.Supplemento SCV» 44 (1972) 5-6; *Decreto della PCSCV con il quale è promulgato il Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti del Governatorato*, 5 mag. 1973, n. xc, «AAS.Supplemento SCV» 45 (1973) 5-6; *Decreto della PCSCV con il quale vengono apportate modifiche alle norme per la disciplina degli assegni familiari per il coniuge*, 2 lug. 1975, n. cxv, «AAS.Supplemento SCV» 47 (1975) 45-46; *Norme per la concessione di anticipi sulla liquidazione di fine rapporto*, 15 dicembre 1987, n. cxxii, «AAS.Supplemento SCV» 58 (1987) 77-78 - cfr. integrazioni Segreteria di Stato prot. 537.702 del 20 giugno 2003, «Bollettino ULSA» 12 (2004) 82; *Norme relative al trattamento minimo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilità*, 10 aprile 1989, n. cxxxviii, «AAS.Supplemento SCV» 60 (1989) 5-6.

⁶ Vide anche *infra* nota 12.

⁷ *Legge sulle fonti del diritto*, 1° ottobre 2008, «AAS.Supplemento SCV» 79 (2008) 65-70. Il richiamato articolo tiene conto di una situazione già consolidata. In tal senso J.I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009) 227-242, 238. Per i commenti a tale legge: IDEM, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, *cit.*; R. ASTORRI, 7 gennaio 2009, Stato & Chiesa/Vaticano, ecco il perché della "cautela" verso le leggi italiane, www.ilsussidiario.net; D. CONSOLI, *Nota a commento della nuova legge vaticana sulle fonti del diritto in vigore dal 1° gennaio 2009*, www.articolionline.net/2008/12/nota-commento-della-nuova-legge.html; A. GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2 (2009) 365-387; J. LANDETE, *Las fuentes del derecho vaticano: comentario legislativo de la nueva ley LXXI de fuentes del derecho de 1 de octubre 2008*, «Ius Canonicum», 49 (2009) 623-651; J.M. SERRANO RUIZ, *In vigore la nuova legge sulle fonti del diritto*, «L'Osservatore Romano», 31 dicembre 2008, 7.

⁸ Per diritto del lavoro vaticano si potrebbe intendere "convenzionalmente" lo status del rapporto di lavoro attinente alla competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (di seguito ULSA) in www.vatican.va (per una ricostruzione della normativa pregressa *vide infra* nota 50) e del Fondo pensioni vaticano in «AAS» 96 (2004) 199-238; si tralasciano: i rapporti di lavoro a titolo privatistico-personale (es. lavoro domestico), il diritto di famiglia vaticano extralavorativo per i residenti o cittadini vaticani o relativo a quanti celebrano il matrimonio nello SCV (trascrizioni ecc.), le implicazioni inerenti alla famiglia nel CCEO nonché le ipotesi di cui al can. 281.3 circa i diaconi coniugati.

Per quanto riguarda il matrimonio e l'adozione nello SCV cfr. art. 4 c) e d) della *Legge sulle fonti del diritto*, 1° ottobre 2008, *cit.*

*La sollecitudine*⁹ come segue: lettera di Giovanni Paolo II del 20 novembre 1982;¹⁰ codice di diritto canonico; leggi dello Stato della Città del Vaticano; documenti pontifici; regolamenti del personale.

Le normative riguardanti le provvidenze per la famiglia, citate nel Rescritto *ex audientia* dell' 8 aprile 2009 di approvazione del Testo Unico,¹¹ rispettivamente del 20 gennaio 1994, del 2 giugno 1999 e del 29 aprile 2004, sono state oggetto di valutazioni collegiali (es. Consigli¹² e Presidenze ULSA), nell'*iter* dell'istruttoria dei lavori preparatori da rimettere alla Superiore Autorità. La prima formulazione di dette provvidenze, quella del 20 gennaio 1994, prende origine dal discorso del Santo Padre alla CEI del 1990,¹³ dall'anno della famiglia indetto dall'ONU nel 1994, nonché dalla lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie del medesimo anno.¹⁴ Il Testo Unico mira a raccordare ed aggiornare le tre normative precedenti senza avere pretesa di esaustività.

II. IL TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA: RILIEVI PRELIMINARI

Il Santo Padre Benedetto XVI, il 6 aprile 2009 approva il Provvedimento¹⁵ che raccoglie in un unico testo le "Provvidenze a favore della famiglia"¹⁶ come si evince dal *Rescriptum ex audientia*¹⁷ a firma del Segretario di Stato Prot. n. 78.980/GN dell'8 aprile 2009.¹⁸ Il Provvedimento, che entra in vigore il 1° luglio 2009, revisiona e modifica, come già accennato, le precedenti provvidenze rispettivamente del 20 gennaio 1994,¹⁹ del 2 giugno 1999 e del 28 aprile 2004.

⁹ «AAS» 86 (1994) 841-855; cfr. anche Statuto ULSA, approvato con M.P. "Nel primo anniversario", «AAS» 81 (1989) 145-155, art. 1. Lo Statuto ULSA del 2009 in vigore dal 1° gennaio 2010, cit., non menziona il sistema delle fonti. Ci si riferirà pertanto alla *Legge sulle fonti del diritto*, 1° ottobre 2008, cit. e comunque al sistema di prassi consolidata che non sembra incompatibile con la nuova legge sulle fonti.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera del Sommo Pontefice circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, cit. ¹¹ Vide *infra* § II.

¹² Cfr. Consiglio dell'ULSA dal 1989 in materia di famiglia: «Bollettino ULSA»: 1 (1991) 54; 2 (1993) 100; 3 (1994) 47; 12 (2004) 97; 15 (2008) 55; 16 (2009) 87. ¹³ Vide *supra* nota 1.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Il termine "provvedimento" non compare nella norma originaria del 1994, ma nelle modifiche successive.

¹⁶ DIRETTORE ULSA, intervista rilasciata a «L'Osservatore Romano», 9 agosto 2009, 8.

¹⁷ Per quanto riguarda la natura di valore dichiarativo ed informativo del Rescritto del Segretario di Stato cfr. J. GONZALES AYESTA, *Nota sulle Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione Disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 809. ¹⁸ «AAS» 101 (2009) 384-396.

¹⁹ «AAS» 86 (1994) 163-169; Comunicato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), *Nota sulle «Provvidenze a favore della famiglia»*, «L'Osservatore Romano», 29 gennaio 1994, 4; J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, 415, nota all'art. 56 del *Regolamento Generale della Curia Romana* (di seguito RGCR) del 4 febbraio 1992 dove compare l'aspettativa per maternità rispetto al precedente RGCR del

Il Testo Unico è formato da cinque Titoli:

- Assegno per nascita ed adozione di figli;
- Agevolazioni a tutela della maternità;
- Agevolazioni in favore dei dipendenti con familiari disabili;
- Provvidenze per spese scolastiche;
- Disposizioni finali.

È la prima volta che nell'ordinamento vaticano si fa ricorso allo strumento del Testo Unico che costituisce un primo significativo tentativo di razionalizzazione normativa. Esso è applicabile²⁰ al "personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e compresi nell'ambito di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare²¹ e a favore dei titolari di pensioni dirette o indirette erogate dal Fondo Pensioni" (art. 1).²² L'ambito applicativo della normativa in materia di tutela della famiglia nel rapporto di lavoro, nel tempo, si è modificato dapprima attraverso un processo di diversificazione tra SCV e Curia Romana, poi di unificazione generica attraverso la dizione "Amministrazioni della Santa Sede" ed infine mediante l'elencazione di Organismi ed Enti (SCV, Curia Romana ed Enti gestiti direttamente o quant'altro). Con la lettera di Giovanni Paolo II del 1982²³

1968; J.I. ARRIETA, *Codice di Norme Vaticane, cit.*, 375-383, 50; N. DE MARINIS, *Provvidenze a favore della famiglia, Adnotationes*, «Liber Amicorum Mons. Biffi, Scritti in onore», Roma 1994, 347-354; PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO SCV, «L'Osservatore Romano», 18 gennaio 2008; G. SOLFERINO, *Note alle provvidenze a favore della famiglia*, «Ius Ecclesiae» 6 (1994) 804-809.

Il testo delle «Provvidenze a favore della famiglia» approvato da GIOVANNI PAOLO II il 20 gennaio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994, «AAS» 86 (1994) 163-169, successivamente integrato con *Rescriptum ex Audientia* Prot. n. 439.991/G.N. del 2 giugno 1999, «Bollettino ULSA» 8 (2000) 81-87), è stato aggiornato dall'ULSA con modifiche di cui al *Rescriptum ex Audientia* Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004, «Bollettino ULSA» 13 (2005) 10-13.

²⁰ Il campo di applicazione è sotto la sistematica del Titolo I innovando rispetto alla normativa precedente.

²¹ Cfr. *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, maggio 1992, «AAS» 84 (1992) 638-646, art. 1. Per successive modifiche ed integrazioni delle suddette Norme, cfr. *Bollettino ULSA» 10 (2002) 7, 33-39; «Bollettino ULSA» 16 (2009) 31-32.*

²² Cfr. *Regolamento del Fondo Pensioni*, 15 dicembre 2003, «AAS» 96 (2004) 199-238, art.1. Si ritiene ragionevole che le Provvidenze per la famiglia siano applicate per analogia anche ai pensionati che hanno optato per il regime INPS (*Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del personale avventizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano*, 6 giugno 1956, Atti Ufficiali INPS, 1956, 591; *Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana*, «AAS» 95 (2003) 830-861, artt. 9-10.

²³ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera del Sommo Pontefice circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, cit.*

si è avviato un processo unitario di produzione normativa per quanto riguarda il campo di applicazione.

II. 1. *L'assegno per nascita ed adozione di figli*

L'assegno per la nascita²⁴ o l'adozione di figli (art. 2) di cui al Titolo I intende corrispondere un importo, indipendente dal reddito della famiglia, volto a sostenere le spese immediate dell'accoglienza o della festa del battesimo (art. 6),²⁵ quasi ad essere un dono al nuovo arrivato indipendentemente dalle potenzialità economiche della famiglia. L'ammontare di tale assegno – corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ai 6 anni (la normativa precedente prevedeva i 5 anni) – è costituito da due terzi della retribuzione o della pensione correlate al mese della nascita o a quello del mese del provvedimento di adozione (artt. 2 e 5); lo stesso assegno viene moltiplicato per il numero dei figli, in caso di parto gemellare o plurimo (art. 3).²⁶ qualora entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani viene concesso a chi gode della retribuzione o pensione di importo maggiore.²⁷

II. 2. *Le agevolazioni a tutela della maternità*

Le “Agevolazioni a favore della maternità” costituiscono, come si evince dalla premessa allo stesso Titolo II, integrazione²⁸ alle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei regolamenti propri degli enti di appartenenza dei dipendenti.²⁹

²⁴ Per quanto riguarda l'assistenza medica durante la gravidanza, parto e puerperio, cfr. *Regolamento del Fondo Assistenza Sanitario*, 18 ottobre 1995, «Bollettino ULSA» 4 (1996) 119-125, art. 27.

²⁵ Il certificato di battesimo va depositato con la domanda per l'assegno di nascita quale requisito necessario (cfr. Decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato ULSA, di seguito *Dec.*, nn. 5/1996 e 8/1996, inedite, circa la legittimità del diniego dell'assegno in caso di mancato deposito del certificato di battesimo, circostanza sanabile e prestazione non rinunciabile). Si precisa che nel testo nulla è specificato riguardo al battesimo nel caso di adozione. Circa la posizione giuridica dei battezzati nello SCV, cfr. J.I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, cit., 234.

²⁶ Nella precedente normativa non era previsto il parto plurimo.

²⁷ Vale la pena sottolineare che l'attenzione alla vita familiare, in particolare in occasione di eventi significativi quale la nascita di figli, è stata anche storicamente oggetto di solidarietà tra i dipendenti vaticani. Cfr. *Regolamento e contratto di lavoro per il Personale addetto alla Tipografia Poliglotta Vaticana*, approvato da Sua Santità Pio X, 11 aprile 1912, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1912, Appendice III - *Statuto della Cassa Mutua di previdenza e prestiti Pio X*, art. 2 (Scopo della Cassa è: a) concedere ai soci sussidi in caso di malattia, di matrimonio, di nascita di figli).

²⁸ Circa il metodo integrativo e correttivo dei regolamenti che si succedono, quale esigenza di buon governo, cfr. J. CANOSA, *Annotazioni sull'integrazione delle disposizioni canoniche esecutive*, «Ius Ecclesiae» 15 (2003) 855-860.

²⁹ Si segnalano alcuni esempi di rinvio integrativi che potrebbero intendersi ricompresi,

Nondimeno alcuni di tali regolamenti prevedono, a loro volta, l'integrazione con le "Provvidenze a favore della famiglia" e la loro modificazione nell'ambito di un rinvio dinamico; si tratta di reciproco completamento vivendo poi tempo per tempo le modifiche che si succederanno (cann. 20 CIC e 1502 CCEO). A ben vedere alcuni di questi considerano il rinvio alle "Provvidenze per la famiglia", altri contemplanò un articolo a tutto campo intitolato "Provvidenze varie" che contiene sia "Provvidenze per la famiglia" ed "Assegno per il nucleo familiare", sia "mutui", "prestiti" nonché "anticipi sulla liquidazione"; fattispecie tutte volte a fornire un aiuto alla sussistenza familiare. Talora, come ad esempio nel caso del *Regolamento Generale del Vicariato di Roma* e quello dell'*Opera Romana Pellegrinaggi* è previsto il rinvio, in via sussidiaria, al diritto del lavoro vaticano con richiamo esemplificativo alle "Provvidenze a favore della famiglia".³⁰ Si ritiene ragionevole che, anche laddove non sia ipotizzato il rinvio dinamico, questo si presuma.

Le agevolazioni a tutela della maternità di cui al Titolo II delle norme comprendono:

- il collocamento in aspettativa:

a) obbligatoria per maternità, con rinvio ai Regolamenti propri;³¹

b) integrativa per maternità (art. 7), in caso di particolari patologie. Si segnala l'innovazione migliorativa all'art. 7.3 per parto prematuro dove i giorni di aspettativa non goduti vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, come già avviene in Italia;³²

seppur estensivamente, nelle vigenti "Provvidenze per la famiglia" e connessi al tema delle agevolazioni a tutela della maternità, relativi all'aspettativa per maternità e per motivi di famiglia, alla risoluzione del contratto a termine, alla sospensione del periodo di prova, alla previsione della integrazione con le vigenti "Provvidenze per la famiglia", alle "Provvidenze generali" (assegno nucleo familiare, mutui, prestiti, anticipazioni sulla liquidazione): *Regolamento per il personale della Radio Vaticana*, 4-6 aprile 2002, «Bollettino ULSA» 11 (2002) 8-63, artt. 7 §6 b), 18§12, 57, 58; *Regolamento per il personale della Tipografia – Editrice L'Osservatore Romano*, del 22-24 febbraio 1997, «Bollettino ULSA» 6 (1998) 11-78, artt. 66, 67, 106; *Regolamento per il personale del Centro Televisivo Vaticano* 30 novembre - 2 dicembre 1998, «Bollettino ULSA» 7(1999) 11-58, artt. 57, 58, 98; RGCR, 15-30 aprile 1999, «AAS» 91 (1999) 629-699: artt. 61, 62, 94; *Regolamento Generale del Vicariato di Roma*, 31 maggio 2000, «Bollettino ulsa» 9 (2001) 14-64: artt. 5§2, 66; *Regolamento dell'Opera Romana Pellegrinaggi*, Decreto Card. Vicario Diocesi di Roma, 4 ottobre 2000, «Bollettino ULSA» 9 (2001) 101-136, artt. 3§2, 52; *Regolamento per il personale laico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense*, Decreto Card. Vicario Diocesi di Roma, 30 aprile 2002, «Bollettino ULSA» 11 (2002) 74-123, artt. 7§5b), 16§5, 53; *Regolamento per il personale laico Capitolo della Patriarcale Basilica Liberiana*, Decreto del Card. Arciprete, 2 febbraio 2002, «Bollettino ULSA» 11 (2002) 124-172, artt. 7§5b), 16§5, 53; *Regolamento per il personale laico del Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana*, Decreto del Card. Arciprete, 1° maggio 2002, «Bollettino ULSA» 11 (2002) 173-216, artt. 7§5b), 16§5, 53.

³⁰ Vide supra nota 29.

³¹ Ibidem.

³² Testo coordinato del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 – S.O. n. 93, con il Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115, G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della mater-

c) *in caso di adozione o affidamento*³³ (art. 8 correlato all'art. 5). Si sottolinea il miglioramento rispetto alla previgente normativa (età minore di 6 anni invece che 5) specialmente per la previsione del permesso retribuito per pratiche preadottive all'estero (art. 8.3), il che comporta una importante valorizzazione dell'istituto dell'adozione;

- i permessi :

a) *parentali* (art. 10). Il padre, in particolari casi previsti di reale impossibilità della madre (art. 10.1), fruisce dell'aspettativa residua obbligatoria;³⁴

b) *per malattia dei figli o degli equiparati*, godibili da entrambi i genitori, in alternativa, secondo le disposizioni dell'art. 12.

- *la riduzione di orario* nel primo anno di vita del bambino (art. 11) a favore della madre³⁵ o del padre.³⁶

La presenza del padre di cui alle provvidenze per la famiglia è pertanto contemplata nei seguenti casi: nei permessi parentali (art. 10.1) quando si verifica l'impossibilità della madre (separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero, stato invalidante temporaneo o permanente); in alternativa alla madre nel caso di riduzione dell'orario di lavoro nel primo anno di età del bambino; come onere comune in ipotesi di malattia di figli o equiparati (art. 12) anche disabili (artt. 14-15)³⁷. Trattasi, comunque, di una corresponsabilità nelle modalità e forme diverse (cann. 208 e 1135).³⁸

nità e della paternità a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 16 (in seguito, T.U. maternità – paternità).

³³ In materia di adozione ed affidamento in Italia, cfr legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), *G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007*, che sostituisce gli artt. 26, 31, 36 del T.U. maternità – paternità (*vide supra* nota 32). In Italia, a differenza del Vaticano, il permesso per pratiche preadottive all'estero, non è retribuito. ³⁴ *Vide infra* nota 38.

³⁵ Nella precedente normativa era previsto il riposo della madre nel caso di allattamento diretto o misto (cfr. ad es. art. 61 § 7 del *RGCR*); nella vigente normativa il riposo è previsto “a prescindere dal tipo di allattamento” (art. 11.1); si sottolinea il significativo miglioramento.

³⁶ La riduzione di orario per il padre nel primo anno di età del bambino non era prevista nella previgente normativa; si sottolinea il significativo miglioramento.

³⁷ *Vide infra* §11.3.

³⁸ Sulla reciproca responsabilità del padre e della madre, sui relativi perimetri (in riferimento alle aspettative maternità-paternità, permessi parentali ecc.) e sulla peculiarità ed originalità di ciascuno dei genitori, senza scadere in un mero approssimativo egualitarismo ma nel rispetto della propria natura cfr.: GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. «*Mulieris dignitatem*» sulla dignità e vocazione della donna, 15 agosto 1988, n. 18, «AAS» 80 (1988) 1653-1729; IDEM, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 14 settembre 1981, «AAS» 73 (1981) 577-647, n.19; IDEM, Es. Ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 25; IDEM, *Messaggio in occasione della festa della famiglia organizzata dalla Diocesi di Roma*, 6 febbraio 1999; IDEM, *Discorso ai partecipanti alla XIV Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia*, 4 giugno 1999, n. 4; BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale “Donna e uomo, l'Humanum nella sua interezza”*, 9 febbraio 2008; cfr. in particolare CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, 31 maggio 2004, «AAS» 96 (2004) 671-687, §§1-4, 6, 8, 9, 12-14.

II. 3. *Le agevolazioni in favore dei dipendenti con familiari disabili*

Il Titolo III introduce la definizione di disabilità³⁹ (art. 13) e di grave disabilità, nonché di inabilità, quest'ultima in riferimento all'impossibilità lavorativa, stabilendone anche le modalità di accertamento.

L'attenzione al dipendente che abbia figli o familiari affetti da disabilità si traduce normativamente nella predisposizione di misure che, da una parte, mirano ad assicurare al medesimo una maggiore disponibilità di tempo da dedicare alle cure familiari (es.: fruizione di agevolazioni nell'orario di lavoro o di periodi di aspettativa *ex* artt. 14 e 15) e, dall'altra, offrono un sostegno economico più consistente rispetto alle precedenti previsioni (art. 17).

Tra i miglioramenti della nuova legislazione, si sottolinea anche la minore riduzione del compenso da godersi durante i permessi per malattia dei figli o equiparati (art. 12.2) e durante l'aspettativa per figli disabili o equiparati (art. 14.1).

II. 4. *Le provvidenze per spese scolastiche*

Il Titolo IV prevede le "Provvidenze per spese scolastiche"⁴⁰ ed è volto al sostegno della libera opera educativa della famiglia,⁴¹ nonché al potenziamento del supporto economico a questa, a partire dalla crisi economica per la quale il Santo Padre Benedetto XVI ha ripetutamente manifestato il proprio accoramento.⁴²

Il livello di intervento, che rispetto alla normativa precedente integra una estensione del campo applicativo e del *quantum* degli importi, è sia *indiretto* che *diretto*, e spetta a quanti percepiscono l'assegno per il nucleo familiare,

³⁹ I termini disabile o diversamente abile o portatore di *handicap* sono stati oggetto di dibattito nella letteratura di settore ed in seno all'OMS (Organizzazione mondiale della sanità). Cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dignità e diritti delle persone con handicap mentale*, Atti del Simposio gennaio 2004, Città del Vaticano 2007.

Per quanto riguarda le norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche e che implicano un sostegno familiare, cfr. *Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche*, 15 novembre 2008, «AAS» 101 (2009) 65-75, artt. 9-10.

⁴⁰ Cfr. per documentazione storica: *Decreto della PCSCV con il quale sono definite le norme per la disciplina della concessione degli assegni familiari e delle borse di studio*, 24 ottobre 1970, n. LXIV, «AAS.Supplemento SCV» 42 (1970) 37-41.

⁴¹ Cfr. cann. 226, 797, 1055 §1, 1136; BENEDETTO XVI, *Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell'educazione*, «L'Osservatore Romano», 24 gennaio 2008, 8; *Legge sulle fonti del diritto*, 1 ottobre 2008, *cit.*, art. 11 "Istruzione scolastica".

⁴² BENEDETTO XVI, *Discorso agli Amministratori della Regione Lazio*, 12 gennaio 2009; IDEM, *Discorso al Campidoglio*, 9 marzo 2009.

cioè a coloro per i quali la situazione di bisogno è già stabilita ed effettiva, nella dinamica della progressività del reddito e del numero dei figli.

a. 1 È *indiretto* il sostegno (art. 19) concernente la previsione della deducibilità delle spese scolastiche dal reddito complessivo di cui all'art. 9 delle *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*,⁴³ in particolare per iscrizione e frequenza: agli asili nido; alle scuole dell'infanzia; ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria; agli studi universitari di un corso di primo livello – diploma universitario – o di un corso di secondo livello – diploma di laurea – o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica,⁴⁴ compiuti in successione e senza soluzione di continuità, nel limite massimo della loro durata statutaria. La novità della normativa del 2009 si evidenzia, tra l'altro, nell'introduzione del sistema delle deduzioni anche per gli asili nido, le scuole d'infanzia e gli studi universitari, ampliandosi così l'arco temporale di tutela, rendendola sostanziale in merito all'effettività dei bisogni delle famiglie.

a. 2 Il sostegno *indiretto* è previsto, altresì, all'art. 31 laddove le varie entrate economiche, oltre a non computarsi nel reddito complessivo ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare (art. 19), non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di cui alla busta paga, costituendo pertanto delle entrate nette.

b. 1 Il sostegno *diretto* (capo II) riguarda i dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare e consiste, per ciascun figlio iscritto e frequentante sia asili nido o scuole d'infanzia, in un contributo mensile differenziato in relazione allo scaglione di reddito corrispondente allo stesso assegno per il nucleo familiare. Il suddetto contributo è esteso anche alle spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli da 0 a 6 anni.

b. 2 Altro sostegno *diretto* (capo III) consiste nella concessione dell'assegno scolastico corrisposto con la retribuzione del mese di ottobre per l'acquisto dei libri di testo ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare e per ciascun componente il loro nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari di cui all'art. 19 1.d). I sostegni economici di cui alle lettere b. 1 e b. 2 sono rivalutati (artt. 23 e 28) “con effetto dal 1°

⁴³ *Vide supra* nota 21.

⁴⁴ Cfr. ad es: *Accord entre le Saint-Siège et la République Française sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur*, Paris, 18 décembre 2008, «AAS» 101 (2009) 59-64; SEGRETARIO DI STATO, *Equivalenza ai corsi universitari di 1° e 2° livello*, 27 gennaio 1996, «Bollettino ULSA» 5 (1997) 43.

luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale, dell'indice generale della Città di Roma dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente e secondo il meccanismo di cui all'art. 15.1 delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare": ciò a documentazione dell'attenzione del Legislatore all'effettivo costo della vita dei dipendenti prevalentemente residenti o dimoranti a Roma o comunque nel Lazio.

Il contributo per l'iscrizione e frequenza di asili, scuole d'infanzia e centri estivi, nonché quello per l'acquisto dei libri di testo per gli iscritti e frequentanti i corsi universitari, costituiscono una novità rilevante della normativa delle "Provvidenze a favore della famiglia" entrata in vigore il 1° luglio 2009; la Santa Sede ha voluto in tal modo conferire ai propri collaboratori qualificati aiuti economici a sostegno delle loro famiglie.

II. 5. *Profili applicativi*

I modelli uniformi per le relative domande di concessione dei suddetti contributi, come pure la documentazione necessaria e le certificazioni a corredo, sono stabiliti di concerto tra le Amministrazioni competenti (artt. 21.1 e 30.1); detto concerto,⁴⁵ previsto anche per la domanda dell'assegno di disabilità (art. 18.2), è altresì ricorrente anche in altra normativa in materia di famiglia.⁴⁶

Nelle disposizioni finali (art. 32) viene disciplinata l'eventuale ipotesi di notizie non rispondenti a verità fornite dal fruitore delle provvidenze per la famiglia. Previa rituale contestazione degli addebiti, l'Amministrazione potrà rivalersi delle somme indebitamente percepite⁴⁷ ed applicare le sanzioni disciplinari contemplate dal proprio regolamento, secondo la procedura prevista a garanzia del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio ed all'impugnazione;⁴⁸ l'azione di rivalsa si presume essere conseguente al giudizio

⁴⁵ Per tutta la questione della collaborazione tra Amministrazioni cfr. Introduzione alla Cost. Ap. *Pastor Bonus*, nn. 9, 12, 13. Oltre al concerto meramente operativo, si segnala che la materia relativa alla tutela della persona nella famiglia interessa diversi Dicasteri chiamati all'interdipendenza (es. Congregazione per la Dottrina della Fede; Pontifici Consigli: per i Laici, per la Famiglia, della Giustizia e della Pace, per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute); Pontificia Accademia per la Vita).

⁴⁶ Cfr. *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, cit., Artt. 13 e 15.

⁴⁷ Circa il rapporto tra assegni familiari percepiti indebitamente e provvedimento disciplinare risultato illegittimo, cfr. *Dec. Istanza 8/90*, inedita.

⁴⁸ Per quanto riguarda i Regolamenti delle rispettive Commissioni disciplinari ed i relativi gravami: cfr. *Regolamento disciplinare della Curia Romana*, 5 gennaio 1994, «Bollettino ULSA» 4 (1996) 7-9; *Regolamento Generale del Vicariato di Roma*, cit. artt. 92-100; Decreto del Presidente della PCSCV con il quale è promulgato il *Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato*

di accertamento. Restano impregiudicate le eventuali azioni penali;⁴⁹ le dichiarazioni mendaci rientreranno poi, a seconda della fattispecie concreta, nei relativi capi di imputazione e punibilità, come da previsione normativa generale.

Il Testo Unico non fa riferimento a strumenti diretti di tutela dei diritti derivanti dall'applicazione dello stesso; conseguentemente verrà seguita la protezione di ordine generale prevista dallo Statuto dell'ULSA.⁵⁰ Taluni ordinamenti prevedono meccanismi sanzionatori e preventivi di vigilanza, in caso di ostacolo alla difesa dei diritti in materia di maternità,⁵¹ ma l'attenzione della Santa Sede per la tutela della famiglia e della vita dal concepimento fino alla morte naturale è, comunque, nota.

Sia nel *corpus de quo* sia nello Statuto ULSA del 7 luglio 2009 non vi è alcuna menzione della differenza tra la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi⁵² e non si opera alcun distinguo tra lavoro pubblico e privato.⁵³

della Città del Vaticano, N. LIX, 15 marzo 2008, «AAS.Supplemento SCV» 79 (2008) 13-17. Laddove il Regolamento dell'Ente non preveda la Commissione disciplinare, segue la normale tutela prevista dallo Statuto ULSA (*vide infra* nota 50). Per quanto riguarda lo SCV cfr. anche la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 novembre 2000, «AAS.Supplemento SCV » 71 (2000) 75-83, art. 18.

⁴⁹ *Legge sulle fonti del diritto*, n. LXXI, 1 ottobre 2008, artt. 7-9, *cit.* Per una ricostruzione delle fonti del diritto penale vaticano cfr.: J.I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, *cit.*, 238, nota 20; D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*, «*Ius Ecclesiae*» 20 (2008) 243-261, 243 nota 3; IDEM, *L'equilibrio nel giudicare. Riflessioni in tema di giurisdizione penale ed obbligo di motivazione in occasione di una recente sentenza della Cassazione vaticana*, «*Ius Ecclesiae*» 21 (2009) 243-274; R. ZANNOTTI, *Giurisdizione penale e sovranità dello Stato Vaticano*, G. Dalla Torre e P. Lillo (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino 2008.

⁵⁰ Statuto ULSA approvato con M.P. *Venti anni orsono*, 7 luglio 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (www.vatican.va). Per un primo commento cfr. N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari 2009, 123-127, 173-185. Statuti ULSA precedenti: M.P. *Nel primo anniversario*, 1° gennaio 1989, «AAS» 81 (1989) 145-155; M.P. *La sollecitudine*, 30 settembre 1994, «AAS» 86 (1994) 841-855. *Vide supra* anche note 8, 9, 48. Cfr. anche *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, *cit.*, art. 18.

⁵¹ A titolo esemplificativo in Italia vengono sanzionati i comportamenti del datore di lavoro che ostacola l'esercizio dei diritti legati alla tutela della maternità: cfr. ad es. artt. 18, 38, 46, 52, 76 e 77 del T.U. maternità - paternità (*vide supra* nota 32).

⁵² Circa la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, non adeguatamente pertinente al diritto ecclesiale, cfr.: J.I. ARRIETA, *Diritto soggettivo. II) Diritto canonico*, "Enciclopedia Giuridica Treccani", vol. XI, Roma 1989; S.F. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso canonico*, Roma 1999, 97-103; J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Atti del 28° Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana (Cagliari, 9-12 settembre 1996), Città del Vaticano 1997, 47-84, nota 60.

⁵³ Cfr.: J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, *cit.*, 47-84; G. LO CASTRO, *Pubblico e privato nel diritto canonico*, in R. BERTOLINO - S. GHERRO - G. LO

L'applicazione della normativa delle "Provvidenze per la famiglia", così come strutturata, dalla sua prima applicazione (e cioè dal 1994), non ha creato contenzioso⁵⁴ salvo qualche problema interpretativo risolto di concerto tra Amministrazioni o chiedendo chiarimenti alla Superiore Autorità o agli uffici competenti che hanno svolto i lavori preparatori.

Un profilo di indagine potrebbe sostanzarsi nella rinunciabilità o meno delle prestazioni in materia di famiglia di cui alla normativa in commento,⁵⁵ a tal riguardo può, fondatamente, affermarsi che sarà irrinunciabile il godimento dell'aspettativa obbligatoria per maternità.

III. CENNI COMPARATIVI E BREVI CONSIDERAZIONI FINALI

La comparazione in materia di provvidenze per la famiglia con gli altri ordinamenti o Stati,⁵⁶ sebbene venga operata di consueto con l'Italia,⁵⁷ secondo

CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, 119-149.

⁵⁴ Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza del Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA in tema di assegni familiari: circa il rapporto tra assegni familiari e provvedimenti disciplinari *vide supra* nota 47; quanto all'insindacabilità dell'introduzione di ulteriori elementi di accertamento volti alla documentazione della condizione di carico familiare, *Dec. n. 18/91*, «Bollettino ULSA» 2 (1993) 110; in ordine alla circostanza che non costituiscono un diritto autonomo del gruppo familiare ma solo un sostegno aggiuntivo dato al lavoratore per il fatto di avere una famiglia a carico (art. 15 c.p.c.) con conseguente non ritenuta legittimità dell'intervento adesivo del familiare interessato non dipendente vaticano, *Dec. 9/94*, «Bollettino ULSA» 4 (1996) 153.

⁵⁵ Sulla linea del non rinunciabilità della prestazione familiare (nel caso di specie *assegno per la nascita del figlio*), cfr. *Dec. nn. 5/1996 e 8/1996*, inedite. *Vide supra* nota 25.

⁵⁶ In ordine agli studi comparatistici riguardanti l'Europa ed altri Stati, cfr.: i diversi siti internet ufficiali che presentato sinossi relative alle politiche familiari come quelli ISTAT, MISSOC (Commissione europea), OECD *family database*, ISFOL, CLEISS. Per quanto riguarda la conciliazione tra l'attività professionale e le responsabilità familiari: Comitato Economico e Sociale Europeo (Parere n. 16/2008 in *GUUE*, 19 agosto 2008, n. 211); M. FINE-DAVIS, J. FAGNANI, D. GIOVANNINI, L. HOJGAARD, H. CLARKE, *Padri e madri: i dilemmi della conciliazione famiglia-lavoro*, Milano 2007, 144-147; 345-365; G. PROSPERETTI, La flessibilizzazione della tutela delle lavoratrici, in AA.VV., *Diritto e Libertà, Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, Torino 2008, da dove, tra l'altro, si evince che la media europea dell'aspettativa obbligatoria per maternità prima e dopo il parto è di 14 settimane mentre in Vaticano sono 24 settimane di astensione obbligatoria; Osservatorio Nazionale sulla famiglia, *La cura della famiglia ed il mondo del lavoro* a cura di P. Donati e R. Prandini, Milano 2008, per sinossi 34-35; 105-107; 110-111, 439-440; 443-449; 451-457; ISTAT 33/2008, *Conciliare lavoro e famiglia*; ISFOL 2006, 172-173.

⁵⁷ Per quanto riguarda la legislazione italiana cfr., *in primis*, gli artt. 3, 31 e 37 Cost. ed il T.U. maternità-paternità (*vide supra* nota 32), dal quale ultimo si evince, se paragonato con la normativa vaticana, la non perfetta coincidenza per ciò che attiene alla tipologia delle prestazioni. Ad esempio alcune di queste possono avere maggiore durata ma non essere retribuite mentre nel secondo ordinamento alcune provvidenze, come ad esempio l'aspettativa in caso di adozione internazionale preadottiva, risultano totalmente a carico dell'Amministrazione (cfr., tuttavia, il congedo per paternità ed i congedi parentali in Italia che, d'altro canto,

quando suggerito dal magistero pontificio,⁵⁸ è tenuta comunque sempre in considerazione sia per conoscere le *best practices*, sia per avere un osservatorio a cui la Santa Sede è sempre sensibile.⁵⁹

Si ritiene tuttavia necessario precisare che ogni comparazione tra lo Stato della Città del Vaticano e gli altri Stati risulta disomogenea, data la peculiarità della natura e dello scopo singolare del primo. Inoltre negli altri Stati il sostegno alla maternità e paternità è, sovente, previsto oltre che dalla legislazione nazionale anche da quella regionale e da sussidi comunali per non lavoratrici o lavoratrici con contratti di lavoro atipici o in situazione di povertà.

Le norme in commento costituiscono un significativo passo verso l'unicità delle provvidenze per la famiglia anche come metodo di produzione normativa; potrebbe essere ragionevole, realizzati ancora i necessari adattamenti nell'esperienza operativa, e sulla scia magisteriale, prevedere eventuali ulteriori raccordi o sistematizzazioni estensibili anche ad altri settori.

Il procedere del tempo consentirà un approfondimento volto a rendere le provvidenze per la famiglia sempre più realisticamente rispondenti alla natura della stessa ed ai suoi compiti, anche in funzione del sostegno alle persone.⁶⁰

ANNA MARIA CAPPELLETTI

hanno una più estesa previsione – *vide supra* nota nota 38). In Santa Sede non sono previste, naturalmente, tutele di carattere economico a favore della interruzione volontaria della gravidanza (art. 73 T.U. maternità-paternità, *vide supra* nota 32). In tema di affidamento cfr.: L. 244/2007 art. 2, c. 452-456; cfr. anche il Dlgs 198/2006, G.U. n. 125 del 31 maggio 2006 – S.O. n. 133, *Codice sulle pari opportunità*, art. 27.2. a) e, per quanto compatibile con l'ordinamento vaticano, cfr. G. CIOCCA (a cura di), *Le pari opportunità nell'ordinamento comunitario e interno: profili lavoristici*, Seminario di diritto del lavoro, Macerata, 18 maggio 2007, EUM; cfr. anche per gli aspetti canonici correlati e per una ricostruzione normativa di vario livello: A. BETTETINI, C.M. BIANCA, G. GRASSINI, *Codice della famiglia e dei servizi sociali*, Torino 2006.

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, cit.

⁵⁹ Si segnala in proposito tutta l'attività delle Rappresentanze della Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali.

⁶⁰ Sullo sviluppo della persona cfr., in particolare, BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, cit.